

Porto di Ortona

Ordinanza n. 124 del 09/10/2025

- OGGETTO** Occupazione area demaniale di mq. 300 (ml. 30x10 circa), nei pressi del molo nord, per il carico di materiale lapideo a bordo del motopontone "Inmare I" dal 15/10/2025 fino al 12/01/2026.
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di

autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

VISTO sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;

VISTI in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;

VISTO l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;

VISTO il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.

VISTA la nota acquisita con prot. E-18928 del 24/09/2025 con cui la Società "INMARE S.r.l.", C.F./P.IVA 01550480709, ha avanzato nuova richiesta di temporanea occupazione dello spazio demaniale marittimo di circa mq. 300,00 (dimensioni ml. 30x10 circa) nell'ambito portuale di Ortona – già in precedenza assentito con Ordinanza n. 4/2024 del 12/01/2024, Ordinanza n. 34/2024 del 12/04/2024, Ordinanza n. 146/2024 del 25/10/2024 e Ordinanza n. 84/2025 del 14/07/2025 – quale piana per il carico del materiale lapideo a bordo del Motopontone INMARE I (di proprietà della Società istante) per lo svolgimento delle attività relative alla "FSC 2021–2027-"Realizzazione interventi di riposizionamento, riparazione,

riqualificazione scogliere sud". CUP B28H24000270001 – CIG B6A42AAADD" (subappaltato dal Comune di Francavilla al mare) e delle attività relative alla "Dgr N. 161 Del 08/03/2024 - Art.2, L.R. 21/11/2019, N.39 Recante disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo - Programmazione Interventi Annualità 2024 Manutenzione/Salpamento/Riparazione/Rifioritura Scogliere E Ripascimento - Cup G98h24000210002 - Cig: B6dca4262c" (subappaltato dal Comune di Fossacesia), per il periodo richiesto dal 15/10/2025 per la durata di 90 giorni (ovvero fino al 12/01/2026);

VISTO che i lavori richiesti dal Comune di Francavilla al mare sono stati aggiudicati alla ditta "Angelo De Cesaris spa" di Francavilla al mare mentre quelli richiesti dal Comune di Fossacesia sono stati aggiudicati dalla ditta "I.C.M." di Altidona e che per entrambi i predetti lavori la Spett.le Ditta istante è risultata subappaltatrice, rispettivamente, giusta Determinazione n. 815 del 20/08/2025 rilasciata dal Comune di Francavilla Al Mare e giusta Determinazione n. 101 del 24/09/2025 del Comune di Fossacesia;

VISTA ancora la nota assunta al prot. E-18928 del 24/09/2025 con cui la stessa Società istante ha indicato, altresì, che le condizioni in riferimento a personale, mezzi e modalità operative sono le medesime già comunicate in precedenza e autorizzate da questo Ente con precedente Ordinanza n. 84/2025 del 14/07/2025 (in corso di vigenza fino al 14/10/2025);

VISTA la nota prot. U-19020 del 25/09/2025 di questa Autorità con cui è stato richiesto alla locale Capitaneria di Porto e alla Divisione Safety-Security e alla Direzione Tecnica, per i relativi aspetti di competenza, di esprimere proprie valutazioni al riguardo declinando eventuali prescrizioni e/o motivi ostativi in merito alle attività di che trattasi;

VISTA ancora la nota prot. U-19020 del 25/09/2025 con cui sono state richieste le integrazioni alla Società istante, evidenziando al contempo che per quanto riguarda la cauzione si farà riferimento al deposito cauzionale dell'importo di € 5.000,00 già versato in data 26/06/2025 per consimile attività;

VISTA la nota assunta al prot. E-19409 del 01/10/2025 con cui la Società istante ha trasmesso la quietanza di pagamento del canone accertato dagli Uffici con atto di accertamento Aut. n. 04-27/25 del 25/09/2025 per € 3.204,53, ha prodotto la polizza assicurativa RCT-RCO n. 430233239 emessa dalla Società "Generali Italia S.p.A." con la relativa quietanza di pagamento per l'anno in corso, nonché ha comunicato il nominativo e i contatti del Responsabile di Cantiere reperibile in riferimento alle attività di che trattasi;

- VISTA** la nota del 29/09/2025 dalla “Divisione Security – Safety portuale e servizi all’utenza” di questo Ente con cui conferma le valutazioni già partecipate dalla stessa con comunicazione prot. n. I-12492 del 27/06/2025;
- VISTE** le valutazioni espresse dalla locale Autorità Marittima con la nota prot. n. 19855 del 30/09/2025, acquisita al prot. n. E-19282 del 30/09/2025;
- VISTE** le valutazioni già partecipate dalla Direzione Tecnica di questo Ente, per le precedenti richieste di occupazione formalizzate dalla ditta per analoghe finalità, con comunicazione acquisita al prot. n. I-18023 del 25/10/2024;
- CONSIDERATA** che i provvedimenti sono accordati con l’obbligo del richiedente di manleva dell’Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell’art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che l'impresa "INMARE S.r.l.", avente sede in Termoli (CB), Via del Porto Molo Sud, C.F./P.IVA 01550480709, avvierà le attività relative alla “FSC 2021–2027-”Realizzazione interventi di riposizionamento, riparazione, riqualificazione scogliere sud”. CUP B28H24000270001 – CIG B6A42AAADD” (subappaltato dal Comune di Francavilla al mare) e delle attività relative alla “Dgr N. 161 Del 08/03/2024 - Art.2, L.R. 21/11/2019, N.39 Recante disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo - Programmazione Interventi Annualità 2024 Manutenzione/Salpamento/Riparazione/Rifioritura Scogliere E Ripascimento - Cup G98h24000210002 - Cig: B6dca4262c” (subappaltato dal Comune di Fossacesia).

La realizzazione dei suddetti lavori avverrà per una durata di circa 90 giorni consecutivi a decorrere dal 15/10/2025 (fino al 12/01/2026), con la temporanea occupazione, da parte della suddetta impresa, di un’area demaniale marittima di circa mq. 300,00 (dimensioni ml. 30x10 circa) situata nei pressi del molo nord del porto di Ortona, come meglio individuato nell’allegato

elaborato grafico, per il deposito di materiale lapideo, con carico a bordo del Motopontone "INMARE I" di proprietà della medesima Società istante.

Il Responsabile di Cantiere: Ing. Riccardo Iennarelli (Inmare S.r.l.), reperibile al 320/5708059

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato nell'allegato elaborato grafico, nel periodo dal 15/10/2025 al 12/01/2026, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori previsti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della "INMARE S.r.l.".

Art. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente recintato – mediante nastro segnalatore – onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- L'area in oggetto risulta adiacente alla Facility ITOTN-0001 lato Nord, pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale, il richiedente dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna al perimetro con mezzi operativi in genere;
- Il richiedente dovrà ottemperare tutte le disposizioni contenute nei Port Facility Security Plan della facility ITOTN0001 Banchina Nord Nuova interfacciandosi con il PFSO (Lorenzo Sarchese: +39 3624775);



- La società esecutrice dei lavori in oggetto dovrà ottemperare a quanto indicato e prescritto nell'Ordinanza n. 38 del 10/04/2025 di questa Autorità inerente l'elettificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona;
- Saranno a carico del richiedente prendere contatto con il PFSO L. Sarchese per i servizi e i relativi costi di security: a) personale certificato di security staff per il controllo accesso alla facility; b) personale di security per l'apertura, vigilanza e chiusura del cancello del molo nord necessario per raggiungere l'area di deposito richiesta; c) eventuali richieste di aperture straordinarie della facility;
- I cancelli di security potranno essere utilizzati esclusivamente nelle modalità previste dal piano di security vigente;
- Il richiedente dovrà ottenere il titolo di accesso in porto iscrivendosi al portale "accessi in porto" di Ortona presente sul sito istituzionale di questa Autorità;
- Qualora la ditta necessitasse dell'apertura della facility/varco di accesso al di fuori degli orari di apertura tutte le spese saranno a proprio carico richiedendo il servizio direttamente al PFSO (contatto del DPFSO Domenico Majo +39 3281813901);
- Specificare la natura dei carichi trasportati, soprattutto laddove diversi dal materiale lapideo;
- Assicurare il presidio del varco di security, a mezzo del personale già all'uopo abilitato, per tutta la durata delle operazioni in porto, laddove gli orari delle stesse si prevede superino quelli ordinariamente osservati;
- Intraprendere, con riferimento alle figure del "direttore di cantiere" / "responsabile operativo" in loco e simili, che abbiano effettivamente necessità di entrare in porto per sovrintendere/vigilare sulle operazioni, gli opportuni, preliminari contatti con il PSO onde valutare l'applicazione delle procedure autorizzative di background check;
- Sottoporre alle valutazioni del PSO – successivamente attenendosi alle conseguenti determinazioni/prescrizioni che il predetto riterrà opportune – l'adozione di ulteriori, eventuali misure alternative di protezione "lato mare" dell'area oggetto della richiesta occupazione temporanea, stante la (nota) mancanza di una perimetrazione integrale della predetta, a fronte dell'ulteriore, potenziale "fattore di rischio" rappresentato dalla utilizzazione del sito quale punto di carico;
- Dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni al transito di personale e mezzi nel rispetto delle prescrizioni di security di cui al vigente PFSP dell'impianto portuale ITOTN001, nonché di ogni altra autorizzazione all'uopo necessaria;
- Prima dell'inizio delle attività dovrà essere prodotta a questa Autorità una documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Comunicare la data di fine delle attività di cui al punto 1) del superiore oggetto, con contestuale produzione di documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Il trasporto del materiale lapideo dovrà necessariamente avvenire mediante modalità atte a prevenire l'eventuale perdita dello stesso, senza creare intralcio alle ordinarie operazioni in corso nell'ambito portuale di Ortona;
- Il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;



- Dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, ivi compreso lo specchio acqueo antistante, da qualsivoglia materiale;
- Per tutto il periodo dell'occupazione in argomento, l'area di cui trattasi dovrà essere correttamente delimitata segnalata a cure ed oneri del soggetto titolare dell'occupazione medesima, ciò affinché siano ivi impedito intrusioni estranee nonché qualunque interferenza verso la viabilità e le attività portuali limitrofe;
- Verificherà il soggetto titolare dell'occupazione in argomento l'idoneità dell'area di cui trattasi, ciò anche per il tramite di soggetti tecnici di idonea qualificazione, in relazione alle sollecitazioni di esercizio che si prevedono nell'ambito dell'occupazione medesima;
- Provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti;
- Le attività a cui l'occupazione in argomento verte non dovranno generare dispersioni di polveri, acque contaminate nonché di rumori oltre le soglie ammesse dalla legge. A tal proposito, provvederà direttamente il soggetto titolare dell'occupazione all'adozione di ogni cautela e misura atte a prevenire le suddette dispersioni;
- Resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti;
- Al termine del periodo stabilito per l'occupazione in argomento, l'area di cui trattasi dovrà essere ricondotta in pristino stato, con particolare riguardo agli apprestamenti di recinzione esistenti che, ai fini dell'occupazione medesima, dovessero essere rimossi;
- L'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito dei responsabili e dei soggetti reperibili dei lavori di cui trattasi;
- L'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- L'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D.Lgs. 272/99 e il D.Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
- La verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- Dovrà essere garantita la pulizia dell'area demaniale interessata;
- La segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
- Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4

Il richiedente, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Società, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di

Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del deposito cauzionale vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/it/page/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 09/10/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino